



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARI

Regolamento approvato con delibera 28/C.C. del 14.5.2014 e successivamente modificato con le deliberazioni consiliari n. 21 del 28.01.2016, n. 112 del 30.11.2017, n. 14 del 23.03.2021, n. 47 del 27.04.2023 e n. 45 del 28.04.2025, esecutiva in data 7.06.2025. Pubblicato dal 12.6.2025 al 26.6.2025, esecutivo dal 7.6.2025.

SOMMARIO

REGOLAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)	3
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI	3
<i>Art. 1 – Istituzione della TARI</i>	3
<i>Art. 2 – Presupposto della TARI</i>	3
<i>Art. 3 – Soggetti Passivi e vincolo di solidarietà</i>	3
<i>Art. 4 – Dichiarazione</i>	3
<i>Art. 5 – Versamenti, scadenze e modelli di pagamento</i>	3
CAPO II APPLICAZIONE DELLA TARI	4
<i>Art. 6 – Locali e Aree Scoperte soggetti alla TARI</i>	4
<i>Art. 7 – Locali ed Aree Scoperte non soggetti alla TARI</i>	4
<i>Art. 8 – Produzione di rifiuti speciali</i>	6
<i>Art. 9 – Determinazione della base imponibile</i>	7
<i>Art. 10 – Istituzioni Scolastiche Statali</i>	7
<i>Art. 11 – Determinazione delle Tariffe</i>	7
<i>Art. 12 – Classificazione delle utenze non domestiche</i>	8
<i>Art. 13 – Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i>	8
<i>Art. 14 – Obbligazione tributaria</i>	9
<i>Art. 15 – Riduzione della quota variabile della tariffa</i>	9
<i>Art. 16 – Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche</i>	9
<i>Art. 17 – Scelta del gestore da parte delle utenze non domestiche</i>	10
<i>Art. 17 bis – Riduzione per avvio al recupero o al riciclo di rifiuti urbani da parte delle utenze non domestiche</i> . 10	
<i>Art. 18 – Riduzioni tariffarie</i>	11
<i>Art. 19 - Esenzioni e agevolazioni di carattere sociale</i>	11
<i>Art. 20 – Tributo giornaliero</i>	11
<i>Art. 21 – Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA)</i>	12
<i>Art. 22 – Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione</i>	12
<i>Art. 23 – Verifiche</i>	13
<i>Art. 24 – Ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento</i>	14
<i>Art. 25 – Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati</i>	14
<i>Art. 26 – Entrata in vigore</i>	14
ALLEGATO 1	15
TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI	15
PRODUZIONE DEI RIFIUTI.....	15

REGOLAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Istituzione della TARI

1. Nel comune di Nerviano è istituita, a decorrere dal 01/01/2014, la Tassa sui rifiuti ai sensi dell'art. 1 della Legge 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) e ss.mm.ii.
2. La TARI è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa dai Comuni come individuati dal D.P.R 27/04/1999, n. 158.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 – Presupposto della TARI

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Art. 3 – Soggetti Passivi e vincolo di solidarietà

1. La TARI è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 4 – Dichiarazione

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1), o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

Art. 5 – Versamenti, scadenze e modelli di pagamento

1. A ciascun anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
2. Qualora entro la scadenza della prima rata non siano state deliberate dal Comune le aliquote o le tariffe da adottare nell'anno in corso, il versamento in acconto dovrà essere effettuato adottando quelle vigenti per l'anno precedente, con obbligo di congruaggio alla scadenza del saldo.

3. Il versamento è effettuato per ogni anno di riferimento secondo il numero di rate e le scadenze stabilite nella deliberazione annuale di approvazione delle tariffe, nonché secondo le modalità riportate nell'avviso di pagamento ed individuate nel rispetto dell'art. 25 TQRIF.
4. Il Comune o Soggetto Gestore provvederà all'emissione degli avvisi di pagamento entro il 20° giorno solare antecedente la prima scadenza di pagamento ed al successivo invio, che può essere effettuato mediante un'unica spedizione contenente i modelli di pagamento per tutte le rate oppure con distinti recapiti.
5. Gli avvisi di pagamento TARI sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o presso altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate oppure in modalità elettronica. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versamento della tassa in quanto resta a suo carico l'onere di richiederne copia in tempo utile.
6. Nel caso di persone giuridiche, l'invio dell'avviso di pagamento TARI può essere effettuato tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo comunicato dal contribuente nella propria dichiarazione oppure rilevato dal portale www.inipe.gov.it.
7. In caso di omesso o parziale versamento degli importi indicati nell'avviso di pagamento TARI, il Comune - o il Soggetto incaricato della riscossione - provvede ad emettere un atto formale di richiesta di pagamento senza sanzioni con la sola aggiunta di spese, il cui pagamento dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di notifica al contribuente.
8. L'atto formale di richiesta di pagamento notificato al contribuente riporta gli estremi per l'eventuale impugnazione da parte del destinatario e, una volta diventato definitivo senza che il contribuente abbia provveduto al versamento degli importi dovuti, costituisce titolo esecutivo per la riscossione forzata da parte del Comune o del Soggetto incaricato della riscossione.
9. Qualora tale atto formale non venga regolarmente pagato entro i termini, verrà emesso apposito atto di irrogazione della sanzione per omesso/parziale versamento, unitamente al provvedimento di riscossione forzata degli importi dovuti.

CAPO II APPLICAZIONE DELLA TARI

Art. 6 – Locali e Aree Scoperte soggetti alla TARI

1. Sono soggetti a TARI tutti i locali - chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno - o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.
2. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (energia elettrica, gas, telefono, internet) o di arredamento. Per i locali ad uso non domestico si considerano soggetti tutti quelli dotati di almeno un allacciamento ai servizi pubblici di rete, o di arredo, di impianti, di attrezzature, o comunque, ogniqualvolta sia ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.
3. E' ammessa la possibilità, a carico del contribuente, di fornire prova dell'effettivo inutilizzo dei locali posseduti o detenuti e della loro oggettiva impossibilità ad essere utilizzati qualora non siano idonei all'uso per il quale sono destinati.

Art. 7 – Locali ed Aree Scoperte non soggetti alla TARI

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i locali e le aree scoperte che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in maniera apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati, quali ad esempio:

- a. Utenze domestiche**
- i) solai e sottotetti nelle porzioni di altezza inferiore a 150 centimetri;
 - ii) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
 - iii) locali privi sia di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, energia elettrica, telefono, internet) che di arredi;
 - iv) unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - v) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- b. Utenze non domestiche**
- i) Le aree ed i locali occupate dalle attività industriali con capannoni di produzione (attività non presenti nell'allegato L-quinquies della Parte Quarta del Dlgs 152/2006) nonché i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività produttive, ad eccezione dei locali dove di norma si producono rifiuti urbani (magazzini di prodotti finiti destinati alla commercializzazione, depositi di prodotti o merci non derivanti del processo produttivo, uffici, mense, spogliatoi, archivi, locali accessori, servizi, spazi espositivi o di vendita, aree break, sale riunioni o congressi, autorimesse ecc.);
 - ii) locali dove si producono di regola, ossia in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali secondo le disposizioni normative in vigore, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti e secondo quanto stabilito dal successivo art. 8;
 - iii) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensore, centrali termiche, celle frigorifere, forni, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - iv) aree coperte e scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra, con esclusione dei locali utilizzati dove di norma si producono rifiuti urbani (aree di vendita, uffici, mense, spogliatoi, locali accessori, servizi, spazi espositivi ecc.);
 - v) superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - vi) superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili;
 - vii) unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - viii) locali e aree che non possono produrre rifiuti, in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, privi di utenze attive ai servizi di rete (energia elettrica, gas, telefono, internet), impianti, attrezzature ed arredamento, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione;
 - ix) aree adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dalle stazioni di servizio, di distribuzione dei carburanti e di lavaggio;
 - x) i locali adibiti in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto pubblico riconosciuto dallo Stato italiano e locali annessi destinati allo svolgimento del culto stesso, escluso, in ogni caso, le eventuali abitazioni dei ministri di culto;

2. Le circostanze di cui al precedente comma 1 del presente articolo, debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e devono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione. In assenza di denuncia originaria nei termini di cui al presente regolamento non si ha diritto ad alcuna esclusione dal pagamento, e l'eventuale tardiva denuncia comporta che l'esclusione decorra solo dalla data della presentazione della stessa.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 8 – Produzione di rifiuti speciali

1. I rifiuti speciali, la cui classificazione è riportata all'art. 184 del Dlgs 152/2006, sono smaltiti a carico e spese dei relativi produttori.
2. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali (ad esempio le aree dove vengono prodotti sia rifiuti speciali che rifiuti urbani), l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta una riduzione massima del 30% secondo le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

<i>CLASSE</i>	<i>CATEGORIA</i>	<i>% di ABBATTIMENTO della SUPERFICIE</i>
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	30
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	30
9	Case di cura e di riposo	15
10	Ospedali	15
11	Uffici, agenzie	30
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali	15
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli	15
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	15
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli ed ombrelli, antiquariato	15
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	20
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro elettricista	20
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	30
20	Attività industriali con capannoni di produzione	30
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	30
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	30
28	Ipermercati di generi misti	30

4. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono da considerarsi aree con le caratteristiche di cui al punto precedente:
 - a) Gli uffici e le superfici adibite a laboratorio di ricerca e sviluppo, le cui sostanze trattate sono classificabili come rifiuto speciale (ad esempio laboratori di aziende chimiche o farmaceutiche, ecc.);

- b) Le superfici adibite a carrozzeria, autofficina, elettrauto e attività similari, con eccezione delle parti sulle quali vengono effettivamente ed esclusivamente svolte le lavorazioni (ad esempio forni, ponti elevatori, fosse, banconi ecc.);
5. L'esenzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali nella dichiarazione di cui al successivo art. 22 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.).
 6. In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione di cui ai commi precedenti non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

Art. 9 – Determinazione della base imponibile

1. La superficie delle unità immobiliari assoggettabile a TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Per l'applicazione della TARI si considerano le superficie dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
3. La superficie calpestabile dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici - salvo che siano fruibili - e dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
4. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

Art. 10 – Istituzioni Scolastiche Statali

1. Alle istituzioni scolastiche statali si applicano le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

Art. 11 – Determinazione delle Tariffe

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
2. Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
3. La determinazione della tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.
4. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.
5. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

6. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, queste ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.
7. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
8. Le tariffe della TARI sono approvate dal Consiglio Comunale entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e hanno decorrenza dal primo gennaio dell'anno di riferimento del bilancio.
9. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b. i coefficienti *Ka*, *Kb*, *Kc* e *Kd* previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

Art. 12 – Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato 1.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato 1 viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. Le superfici dei locali e delle aree facenti parte della medesima attività sono ulteriormente suddivise all'interno delle categorie di cui all'allegato 1 a seconda del loro effettivo utilizzo e secondo la concreta tipologia d'uso (ad es. uffici, magazzini, esposizione, vendita, ecc.).
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

Art. 13 – Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

1. Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo familiare.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i sei mesi. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 22, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti, le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
3. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:
 - a. anziano dimorante in casa di riposo;

- b. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi, se certificato.
- 4. Per le utenze domestiche occupate da persone non residenti nel territorio comunale, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 22, salvo prova contraria. In mancanza di indicazioni si applicheranno le presunzioni di cui al successivo art. 23.
- 5. Per le utenze domestiche costituite solo da locali accessori (box, depositi ecc.) utilizzati da persone non residenti nel territorio comunale, il numero dei componenti da utilizzarsi per il conteggio della tariffa viene stabilito in numero pari ad uno (1).
- 6. Per le abitazioni tenute a disposizione il numero dei componenti viene stabilito in un numero pari ad uno (1).
- 7. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero degli occupanti si presume pari ad uno (1), salvo diversa specifica indicazione nella dichiarazione di cui all'art. 22 dei soggetti fisici che occupano l'immobile.

Art. 14 – Obbligazione tributaria

- 1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione o il possesso.
- 2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo art. 22.
- 3. La cessazione dà diritto al rimborso del tributo.
- 4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento o una diminuzione di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi.
- 5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

Art. 15 – Riduzione della quota variabile della tariffa

- 1. Per le utenze non domestiche si applica una riduzione del 100% della quota variabile della tariffa, nei seguenti casi:
 - a. unità immobiliari per le quali non sia effettuata la raccolta a causa delle ingenti quantità di rifiuto prodotto. Tale circostanza deve essere opportunamente dichiarata e convenzionata con il soggetto gestore;
 - b. unità immobiliari o locali tenuti a disposizione, purché la loro superficie sia chiaramente identificabile e gli stessi risultano fisicamente e stabilmente separati dal resto dei locali;
 - c. situazioni particolari opportunamente documentate e soggette a valutazione da parte del Funzionario Responsabile secondo i principi del presente Regolamento.

Art. 16 – Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche

- 1. Per le raccolte differenziate attuate dalle utenze domestiche con il sistema "porta a porta" per le quali il Comune, in seguito ad accordi con CONAI, ottiene contributi, è previsto che tali contributi siano portati in deduzione dei costi di gestione del servizio ai fini del calcolo delle tariffe del tributo per la categoria utenze domestiche.
- 2. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 40% della quota variabile della tariffa del tributo. Tale circostanza deve essere dichiarata con apposita istanza con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione stessa. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni

successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune/soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

Art. 17 – Scelta del gestore da parte delle utenze non domestiche

1. Ai sensi dell'art. 238 del Dlgs 152/2006, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero.
2. In tale caso le utenze non domestiche avranno diritto alla totale riduzione della parte variabile della tariffa, a condizione che conferiscano al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti.
3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di ricorrere al mercato deve essere comunicata al Comune o al Soggetto Gestore entro il 30 giugno di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo. Tale scelta è vincolante per un periodo non inferiore a 2 anni.
4. Le utenze non domestiche che decidono di avvalersi del servizio pubblico ma producono quantità di rifiuti non gestibili dallo stesso, possono gestire le eccedenze sottoscrivendo una convenzione con il gestore del servizio pubblico oppure in alternativa affidandosi ad un soggetto privato. In questo secondo caso non verrà comunque riconosciuta alcuna riduzione sulla tariffa dovuta.
5. Per "recupero" si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera t) del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 158, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
6. Per tutti gli aspetti non strettamente inerenti alla determinazione della tassa si rimanda al vigente Regolamento Comunale per la gestione dei Servizi di Igiene Urbana.

Art. 17 bis – Riduzione per avvio al recupero o al riciclo di rifiuti urbani da parte delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche che non abbiano effettuato la scelta di conferire in via esclusiva al di fuori del servizio pubblico i rifiuti urbani prodotti nell'ambito della propria attività ai sensi del precedente articolo, e che dimostrino di aver avviato al recupero o al riciclo i rifiuti urbani prodotti hanno diritto ad una riduzione della quota variabile della tariffa.
2. La riduzione di cui al comma 1 viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione potenziale di rifiuti calcolata mediante il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.
3. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 50% della quota variabile della tariffa.
4. Tale riduzione può essere applicata solo sulle superfici che sono soggette al pagamento dell'imposta. I rifiuti prodotti su aree escluse dall'applicazione della TARI (ad esempio aree adibite a produzione industriale; a magazzini di materie prime direttamente e funzionalmente collegate all'attività produttiva; produttive di rifiuti speciali...) devono essere smaltiti a cura e spese del relativo produttore e non possono essere computati ai fini della determinazione della

riduzione stessa.

5. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo, apposita dichiarazione su modulo predisposto dal soggetto gestore, attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente e le superfici sulle quali essi vengono prodotti. Le dichiarazioni pervenute oltre il termine fissato dal vigente Regolamento non saranno ritenute ammissibili e l'eventuale riduzione spettante non sarà dovuta. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati o riciclati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti urbani avviati al recupero o al riciclo, in conformità alle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.
6. Per il solo anno 2025, con riferimento ai rifiuti prodotti nell'anno 2024, il termine di cui al comma precedente è fissato al 30 giugno 2025.
7. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

Art. 18 – Riduzioni tariffarie

1. La tassa è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo per periodi inferiori a 180 giorni: riduzione del 30%;
 - b. abitazioni occupate da soggetti iscritti all'AIRE del Comune che abbiano dimora per più di sei mesi all'anno all'estero: riduzione del 30%;
 - c. locali ed aree scoperte di utenze non domestiche adibiti ad uso stagionale o non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a sei mesi nell'anno solare e purché ciò risulti da licenza, atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività: riduzione del 30%.
2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dalla data di presentazione della richiesta comprovata da idonea documentazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

Art. 19 - Esenzioni e agevolazioni di carattere sociale

1. Il Comune, ai sensi del regolamento approvato ex art. 12 della Legge n. 241/1990, alle associazioni, ai partiti, ai movimenti politici locali, alle OO.SS. e ai patronati e ad altri enti che dimostrano di operare con efficacia nell'interesse della comunità, rimborsa a titolo di contributo il 50% del tributo annuale dovuto. L'ufficio di riferimento per l'istruttoria del contributo sarà quello a cui fanno capo le associazioni.
2. Per i locali utilizzati per attività parrocchiali, il Comune rimborsa a titolo di contributo il 50% del tributo annuale dovuto. Per i locali connessi alle attività sportive delle parrocchie il Comune rimborsa a titolo di contributo il 90% del tributo dovuto.

Art. 20 – Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata del 100%.
4. Non è dovuta la TARI in caso di occupazione di aree e spazi destinati a mercati anche in strutture attrezzate in quanto assorbita dal Canone Mercatale di cui alla Legge n. 160/2019.
5. Per tutto quanto non previsto nei commi precedenti, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative alla TARI annuale.
6. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi/ gestore del servizio tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 21 – Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA)

1. E' fatta salva l'applicazione del TEFA per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.

Art. 22 – Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, a senso dell'art. 6 del TQRF di cui alla delibera ARERA n. 15/2022.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare – anche attraverso canali telematici - al Comune/Soggetto Gestore la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di 90 giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso.
4. Nella dichiarazione devono essere obbligatoriamente indicati tutti i dati richiesti nell'apposito modulo, tra cui i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, se esistente.
5. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 90 giorni dalla data del verificarsi della variazione.
6. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
7. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 90 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
8. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
9. Nel caso di decesso di un contribuente residente nel Comune, la cessazione della posizione TARI può avvenire d'ufficio sulla base dei dati trasmessi dall'Ufficio Anagrafe, con contestuale subentro a carico del nuovo intestatario della scheda anagrafica familiare se presente. Rimane

comunque in capo agli eredi l'obbligo di comunicare la nuova destinazione dell'immobile (a disposizione, privo di allacciamenti ecc.) nel caso in cui non vi sia alcun subentrante.

- 10.** La medesima procedura di cui al comma precedente può essere applicata anche nel caso di emigrazione dell'intestatario.

Art. 23 – Verifiche

- 1.** Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 22 e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a.** inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine indicato;
 - b.** utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c.** accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - d.** utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, in particolare modo quelle relative al Catasto Edilizio Urbano, nonché quelle messe a disposizione da altri Enti quali i Comuni, la Camera di Commercio ecc.
- 2.** Per le utenze domestiche, qualora non sia possibile determinare diversamente il numero degli occupanti, si ipotizza il ricorso alle presunzioni semplici come segue:
 - a.** Fino a 25 mq di superficie 1 persona;
 - b.** Da 26 mq a 50 mq di superficie 2 persone;
 - c.** Da 50 mq a 75 mq di superficie 3 persone;
 - d.** Da 76 mq a 100 mq di superficie 4 persone;
 - e.** Da 101 mq a 120 mq di superficie 5 persone;
 - f.** Oltre 120 mq di superficie 6 persone.
- 3.** Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi/Soggetto Gestore, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - i) delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - ii) dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - iii) dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - iv) di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
- 4.** Ai fini dell'attività di accertamento per i casi di omessa o infedele dichiarazione, il Comune – o il Soggetto a cui è stata affidata la riscossione della tassa – può inviare al contribuente tramite raccomandata A/R una comunicazione preventiva utilizzando quali parametri di riferimento la superficie iscritta al Catasto Edilizio Urbano ai fini TARI ed il numero di componenti determinato ai sensi del comma 2 del presente articolo. Qualora, entro il termine indicato nella comunicazione, il contribuente non provveda a comunicare una rettifica di tali dati, gli stessi diventano definitivi e vengono utilizzati per l'emissione dei successivi atti.
- 5.** Ai sensi dell'art. 1 comma 646 della Legge n. 147/2013, possono essere soggette ad accertamento le posizioni per le quali la superficie dichiarata è inferiore all'80% di quella catastale, fatta salva prova contraria a carico del contribuente.

Art. 24 – Ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento

- 1.** Il contribuente che si trova in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà economica e che non riporta morosità relative a precedenti dilazioni può presentare al Comune o al Soggetto Gestore un'istanza di ulteriore rateizzazione dell'avviso di pagamento ordinario, secondo le modalità e i termini stabiliti nel vigente Regolamento per la riscossione ordinaria dei tributi comunali.

Art. 25 – Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati

- 1.** Il contribuente può presentare al Comune o al Soggetto Gestore una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso di pagamento di cui all'articolo 5.
- 2.** Il Comune/Soggetto Gestore indica all'interno dell'avviso di pagamento i recapiti telefonici, l'indirizzo mail ed il recapito postale da utilizzare per la proposizione delle istanze di cui al comma 1, nonché la dislocazione e gli orari degli sportelli aperti al pubblico.
- 3.** In caso di richiesta scritta, il Comune/Soggetto Gestore invia – di norma tramite posta elettronica – una motivata risposta entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta.
- 4.** Nel caso di accoglimento della richiesta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto viene compensato direttamente nel primo avviso di pagamento utile, fatta salva l'ipotesi di cessazione della posizione per la quale si procederà al rimborso.
- 5.** La richiesta di rimborso deve essere presentata con separata istanza nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'art. 1 comma 164 della Legge n. 296/2006 e verrà trattata nel termine di 180 giorni a partire dalla data di presentazione della richiesta secondo quanto stabilito dalla medesima norma e dal vigente Regolamento Comunale per la Riscossione dei Tributi Comunali.

Art. 26 – Entrata in vigore

- 1.** Il presente Regolamento, ai sensi della circolare del MEF n. 2/DF del 22/11/2019 acquista efficacia dalla data della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it, a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre ed è applicabile dal 1° gennaio 2025.
- 2.** Dalla sua entrata in vigore il presente Regolamento abroga e sostituisce tutte le norme comunali in precedenza approvate che risultano in contrasto con quanto in esso contenuto.

ALLEGATO 1

TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

<i>CLASSE</i>	<i>CATEGORIA</i>	<i>ATTIVITA'</i>
<i>1</i>	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	Associazioni culturali sportive e ricreative in genere, biblioteche, caserme, fondazioni, istituti di studio o di ricerca, luoghi di culto limitatamente ai locali o aree diverse da quelli esclusivamente destinati all'esercizio del culto, musei, partiti politici ed associazioni sindacali, scuole pubbliche e private, archivi, aziende sanitarie, immobili comunali utilizzati ai fini istituzionali e non dati in affitto.
<i>2</i>	Cinematografi e teatri	cinematografi, teatri, sale corse
<i>3</i>	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	attività di vendita all'ingrosso senza alcuna vendita al dettaglio, autorimesse, magazzini di deposito senza vendita diretta, autotrasportatori, ferrovie, sale comuni e corridoi di centri commerciali, spogliatoi, servizi e locali accessori alle attività industriali, artigianali e commerciali
<i>4</i>	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi e locali accessori, pesca sportiva, lavaggi auto, vendita combustibili, circhi
<i>5</i>	Stabilimenti balneari	stabilimenti balneari
<i>6</i>	Esposizioni, autosaloni	autosaloni, esposizioni merci, spazi espositivi
<i>7</i>	Alberghi con ristorante	agriturismo con somministrazione di alimenti e bevande, alberghi con ristorante, pensioni con ristorante
<i>8</i>	Alberghi senza ristorante	agriturismo senza somministrazione di alimenti e bevande, alberghi senza ristorante, pensioni senza ristorante, affittacamere, bed & breakfast, case vacanze
<i>9</i>	Case di cura e di riposo	case di cura, case di riposo, cliniche private, residenze sociali assistite, ricoveri
<i>10</i>	Ospedali	Ospedale
<i>11</i>	Uffici, agenzie	agenzie assicurazioni, agenzie di viaggio, agenzie o studi immobiliari, studi televisivi-radiofonici e di registrazione, uffici di attività artigianali ed industriali, uffici privati, stazioni FFSS, onoranze funebri, laboratori di ricerca e sviluppo
<i>12</i>	Banche ed istituti di credito, studi professionali	banche, istituti di credito, società finanziarie, società di leasing, studi professionali, studi medici, ambulatori veterinari, laboratori odontotecnici
<i>13</i>	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli	abbigliamento, arredamenti, pavimenti e rivestimenti, biancheria, calzature, cartolerie, elettrodomestici, ferramenta, gioielleria, libri, macchine ed articoli per l'ufficio, negozi di foto-ottica, negozi di caccia e pesca, articoli per la casa, autoricambi, telefonia, videonoleggi
<i>14</i>	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	articoli sanitari, edicole, erboristerie, farmacie, plurilicenze non alimentari, profumerie, tabaccherie, prodotti per parrucchieri.
<i>15</i>	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli ed ombrelli, antiquariato	antiquariato, cappelli ed ombrelli, filatelia, tappeti, tende e tessuti

16	Banchi di mercato beni durevoli	abbigliamento, biancheria, casalinghi, calzature, ferramenta, pelletterie, souvenir, elettrodomestici, articoli per la casa.
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	barbieri, estetisti, fisioterapisti, lavanderie, parrucchieri, sartorie, solarium, stirerie, toilette per animali
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	calzolai, elettricisti, fabbri, falegnami, idraulici, imbianchini, intagliatori, legatorie, orafi, orologiai, riparatori ciclo e moto, riparatori RAEE, riparatori mobili, tappezzerie, verniciatori, officine meccaniche, officine elettromeccaniche, installazione infissi, installatori, maglierie, corniciai.
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	autofficine, carrozzerie, elettrauto, gommisti
20	Attività industriali con capannoni di produzione	attività industriali con produzione, lavorazione o assemblaggio di beni
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	attività artigianali con produzione, lavorazione o assemblaggio di beni, pelletterie, cantine vinicole, frantoi, aziende agricole, produzione pasticceria, pane o pasta.
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	pizzerie, pub, ristoranti, rosticcerie, trattorie, osterie, pizzerie da asporto senza vendita a taglio
23	Mense, birrerie, amburgherie	amburgherie, attività di catering, birrerie, fast food, mense aziendali, mense in genere, enoteche, refettori, locali aziendali stabilmente ed esclusivamente destinati alla consumazione dei cibi e appositamente attrezzati a tal fine
24	Bar, caffè, pasticceria	bar, caffè, gelaterie, pasticcerie, yogurterie, vendita con asporto
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	macellerie, supermercati, vendita generi alimentari vari, vendita pane e pasta, vendita vino, vendita salumi e formaggi
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	attività di vendita generi vari, consorzio agrario, vendita animali e generi attinenti.
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza a taglio	fruttivendoli, pescherie, piante e fiori anche secchi, pizzeria a taglio
28	Ipermercati di generi misti	ipermercati, centri commerciali
29	Banchi di mercato generi alimentari	generi alimentari vari, frutta e verdura, pescherie, piante e fiori anche secchi, rosticcerie
30	Discoteche, night club	discoteche, night club, sale da ballo, sale da divertimento in genere, discopub, sale giochi